

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTO 14° BIS DI CASE POPOLARI
NEL COMUNE DI BRINDISI AL RIONE PARADISO- QUARTIERE C.E.P. - Esercizio 1962/63 - Legge 19.1.1963 numero 17.-

Repertorio n. 4618
CONTRATTO DI APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

L'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo netto £. 172.418.830.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventiquattro del mese di Giugno, nella Sede dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sita in via G.B. Casimiro n. 9.-
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula dei contratti dal Consiglio d'Amministrazione dell'istituto predetto, giusta delibera 10.11.1955 n. 347, ai sensi degli artt. 151-

25 GIU. 1965
Registrato a Brindisi li
al N. 1956 Mod. 14/100
Esatte lire Diecimila centesimi
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[Illegibile]
[Illegibile]

e 153 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'Art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12-febbraio 1913 n. 89.-

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Il Sig. Geom. Amleto Casadio nato il 26 Dicembre 1921 in Ravenna ed ivi residente, quale Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citato Consorzio con deliberazione in data 10 marzo 1965, comma C), che al presente atto si allega in copia (allegato N.1).-

Le suddette parti della cui identità personale io -Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

P R O V V E D I T O R A T O

-CHE il Ministero dei LL. PP. - Provveditorato Regio-

nale alle OO. PP. di Bari con provvedimento 10 febbraio 1964 n. 3892 (Allegato n. 2) diretta allo Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL. PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - ROMA - ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO. PP. di Bari, n. 1250 in data 3.12.1963, ha approvato, nell'importo di £. 162.000.000 di cui £. 152.300.000 a base d'asta, il progetto in data Ottobre 1963, compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 19.1.1963 n. 17 ed all'art. 1 della Legge 8 aprile 1954 n. 144 per l'esercizio 1962/63 con decreto del Ministero dei LL. PP. del 13.7.1964 n. 8210 e del contributo integrativo, con telegramma dello stesso Ministero n. 2226 del 27 febbraio 1965, autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperimentarsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi. -

-CHE con telegramma numero 4969 del 25 febbraio 1965 il Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari ha

autorizzato l'esperimento delle gare di appalto con richiesta di offerte in aumento.-

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno diciotto marzo 1965 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (Allegato

n.3) a n.31 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 4.3.1965 n.1639 stabilendosi al giorno

17 marzo 1965, ad ore 18 la scadenza dei termini

per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale in data 17.3.1965 alle ore 20, (Allegato

n.4) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati

all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - con l'aumento

d'asta di £. 13.21% (lire tredici e centesimi ventuno per cento).-

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.5)

ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 4.3.1965 n.1639.-

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con provveditoriali numero 9427 e 11595 rispettivamente del 7.4.1965 e 7.5.1965, ha approvato la aggiudicazione in aumento della licitazione ed ha

disposto la consegna dei lavori, in pendenza della concessione del contributo e della ammissione al mutuo della maggiore spesa, in forza delle disposizioni contenute nel telegramma del Ministero dei LL.PP. n. 2226 del 27.2.1965. -

-CHE i lavori sono stati consegnati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna in data 12 maggio 1965, sotto riserva di Legge (art. 337 Legge sui LL.PP.), ed il relativo verbale è stato registrato a Brindisi il 31 maggio 1965 al n. 5059 Mod. II. -

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegati 6) -A-B-C-D-E-F del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna, del proprio rappresentante costituito Sig. Geom. Amleto Casadio, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato

"ISTITUTO" e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna "IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto, s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3.- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna, la quale accetta, a mezzo del proprio rappresentante costituito, l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione del Lotto 14°

BIS di case popolari in Brindisi, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP. -Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari -con provveditoriale 10.2.1964 n. 3892 per l'importo di £. 152.300.000- a base d'asta che, per effetto dell'aumento offerto in sede di licitazione di £. 13.21% (£ire tredici e centesimi ventuno per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si stabilisce in nette £. 172.418.830- (£ire centosettanduemilioniquattrocentodiciottomilaottocentotrenta).-

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto aumentati dell'offerta ed accettato aumento, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 6°)- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denunciata parte dell'Ufficio competente, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di lire 15.000.000 (lire quindicimilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quan-

to stabilito dall'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e PP. -posizione n. 51822 di £. 500.000.000, garantito dallo Stato ai sensi della Legge 15 gennaio 1963 n. 17 ed art. 1 della Legge 8.4.1954 n. 144, già concesso, e del mutuo suppletivo di £. i r e £. 70.500.000, ma in corso di perfezionamento..-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL. PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 8°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924, numero 827 sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

ART. 9°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP. 20.3.1865, n. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in

oggetto senza esplicito preventivo consenso dello Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.-

-Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a)-per la fornitura dei materiali;
- b)-per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.-

ART. 11°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dalla Legge 8 febbraio 1923, n. 422, della somma di £. 892.095.- (Lire Ottocentonovantadue milanovanta-cinque) presso il Banco di Napoli - Tesoriere dello Istituto, giusta reversale d'incasso n. 753 in data 23 giugno 1965, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto, come per Legge.-

ART. 12°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenien-

Za dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere in oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 13°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposto, nonché le

imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dal T.U. 28.4.1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.-

ART. 15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di £. 0,80% (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonchè sullo ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

ART. 16°)- Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei precedenti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà

di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.

ART. 17°) - Il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciute che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida alla Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Ravenna la esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati/ per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato averne presa visione in precedenza. -

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 novembre 1961 n. 1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata Legge e dallo

articolo 14 della Legge 2.8.1949 n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e roghi sei sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura. -

Fatto, Letto si sottoscrive. -

F.to: Ubaldo Vallarino

" Casadio Amleto

" Adv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. -

COPPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

25 NOV. 1965



FUNZIONARIO IN CARICA
Adv. Vincenzo Palma